

**Cassazione penale - Sez. II; Sent. N. 26096 del 05.07.2012**

omissis

Svolgimento del processo

1. Ha proposto ricorso per cassazione C.F., avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.6.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup locale Tribunale l'11.6.2007, per i reati di truffa aggravata, falso in certificazione amministrativa, uso di sigillo pubblico contraffatto e usurpazione di titoli (così riqualificato il fatto originariamente contestato al capo A) ai sensi dell'art. 348 c.p..
2. Secondo l'accusa, l'imputato aveva assunto la carica di Presidente della Commissione Invalidi Civili di Melito Porto Salvo, producendo un falso certificato attestante la sua specializzazione in medicina legale, mai conseguita, e richiesta per l'assunzione dell'incarico.
3. La difesa deduce anzitutto il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di usurpazione di titoli e truffa. Sottolinea la difesa che il ricorrente era in possesso della laurea in medicina, e che nessun danno sarebbe derivato all'amministrazione sanitaria dalla vicenda processuale, dal momento che il ricorrente aveva restituito i compensi percepiti e l'attività della Commissione aveva raggiunto il suo scopo, come risulterebbe anche da una pronuncia della Corte dei Conti sulla stessa vicenda. In ordine al reato di falso, la difesa deduce poi che la Corte di merito avrebbe ribadito il giudizio di colpevolezza del ricorrente in assenza di qualunque prova del suo concorso, anche soltanto morale, nel reato, rilevando che il fatto andrebbe al più riqualificato ai sensi dell'art. 489 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Quanto alla truffa, esattamente la Corte di merito rileva la configurabilità del delitto di cui all'art. 640 c.p., comma 2, nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita. In questo caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati (vedi, tra le altre, Cass. sez. 2, nr. 22170 del 9.5.2007, citata nella sentenza impugnata).. E' chiaro quindi che secondo l'anzidetto metro di valutazione la concreta "utilità" dell'opera professionale prestata dal ricorrente, in qualunque altra sede valutata, non ha alcuna importanza ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del danno subito dall'amministrazione sanitaria.
 - 1.1. Le deduzioni difensive relative all'effettività e utilità delle prestazioni del ricorrente, evocano in sostanza la problematica della prestazione lavorativa di fatto regolata dall'art. 2126 c.c., che è bensì norma applicabile anche al pubblico impiego, ma quando non siano in gioco interessi di particolare rilevanza (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8584 del 03/02/2010 Piscitelli); nel caso di specie è evidente la delicatezza dell'incarico del ricorrente rispetto alla natura degli interessi in gioco nelle procedure di accertamento di invalidità civili, ma sul punto non occorre nemmeno indugiare, perchè l'art. 2126 c.c., per il suo carattere eccezionale, trova applicazione esclusivamente nei rapporti di



lavoro subordinato, ai quali non è certo assimilabile il rapporto intrattenuto dal ricorrente con l'amministrazione sanitaria come Presidente della Commissione Invalidi Civili (nel senso che per il loro carattere eccezionale le disposizioni dell'art. 2126 c.c. si applicano soltanto al rapporto di lavoro subordinato in senso stretto, esplicitamente considerato dalla norma con il riferimento al "contratto di lavoro", vedi, ad es., Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6260 del 21/03/2006 Caruana Tangari contro Regione Lazio ed altro).

E, ciò, senza dire che la congruità delle valutazioni tecniche effettuate da una Commissione in parte privata delle necessarie competenze professionali resta alquanto aleatoria, a dispetto della mancata invalidazione, allo stato, dei risultati della sua attività.

Le iniziative risarcitorie del ricorrente, infine, non escludono il danno ma rimediano alla sua precedente verifica, e solo per la parte legata al compenso percepito dal ricorrente, non per il pregiudizio intrinsecamente connesso alla carente qualificazione tecnico-professionale del ricorrente rispetto ai requisiti richiesti per la nomina a Presidente della Commissione invalidi.

2. Ancor più infondati sono gli altri motivi di ricorso. Il titolo usurpato dal ricorrente, nelle valutazioni della Corte di merito, non è infatti l'abilitazione generica all'esercizio della professione medica, ma quello di specialista in medicina legale, che non c'è dubbio che il ricorrente non abbia mai conseguito e in difetto del quale è pacifico che egli non avrebbe potuto assumere lo specifico incarico; la falsificazione del relativo certificato è stata del tutto condivisibilmente attribuita al C., quanto a meno a titolo di concorso morale, considerando che nel caso di specie il criterio del vantaggio possiede univoca concludenza logico- probatoria, attesa l'inscindibile strumentalità del documento rispetto alla domanda di conferimento dell'incarico di Presidente della Commissione invalidi.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.